

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2419-ter

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GRIPPO, LUCCHESI, BELLOCCHIO, RIDI, SANGUINETI,
BAGHINO, RUSSO RAFFAELE, LIA, LEONE, FARAGUTI**

Modificazioni degli articoli 16 e 17 della legge
31 dicembre 1982, n. 979

[Già articoli 5 e 6 della proposta di legge n. 2419, stralciati dalla VIII Commissione permanente (Ambiente) in sede legislativa, nella seduta del 20 luglio 1988]

PROPOSTA DI LEGGE

ARTT. 1-4.

.....
.....
.....

ART. 5.

1. L'articolo 16 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — 1. Nell'ambito del mare territoriale italiano e delle acque marittime interne, compresi i porti, è fatto divieto a tutte le navi, senza alcuna discriminazione di bandiera, di versare in mare o causare lo sversamento di idro-

carburi o di miscele di idrocarburi, nonché di altre sostanze nocive all'ambiente marino, in violazione delle norme in materia di tutela delle acque marine dall'inquinamento, stabilite nelle convenzioni internazionali in vigore, di cui l'Italia è parte contraente.

2. Per le aree, ricadenti negli spazi marini di cui al comma 1, che presentano particolare rilievo sotto il profilo della loro tutela ambientale, il Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro della marina mercantile, può stabilire norme più restrittive di quelle al cui comma 1, prevedendo ove necessario anche divieti assoluti di sversamenti, volte a garantire gli equilibri ecologici e a prevenire situazioni di pericolo per la salute ».

ART. 6.

1. L'articolo 17 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — 1. Al di là del limite esterno del mare territoriale italiano, qualora navi italiane, in violazione delle norme in materia di tutela delle acque marine dall'inquinamento stabilite nelle convenzioni internazionali in vigore, di cui l'Italia è parte contraente, versino in mare idrocarburi, miscele di idrocarburi od oltre sostanze vietate, sono applicabili le pene di cui ai successivi articoli del presente titolo. Il comandante della nave che violi le disposizioni di cui all'articolo 19 è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire 10 milioni ».

ARTT. 7-14.

.....
.....
.....